

**EICHAMT** 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**UFFICIO METRICO** 

### Foglio informativo per gli organismi

Obblighi di comunicazione – disposizioni regolamentari importanti e doveri nei confronti dell'ufficio metrico nonché contrassegni da applicare sugli strumenti per identificare i risultati delle verifiche periodiche, libretti metrologici

#### 1. Obbligo di comunicazione delle verifiche periodiche effettuate – forma e termini

⇒ esclusivamente in forma telematica tramite il portale "Telemaco";

Nota: l'organismo, in via del tutto residuale e in ipotesi di motivata o momentanea impossibilità di utilizzo del sistema Telemaco, potrà assolvere ai predetti obblighi trasmettendo a mezzo PEC all'Ufficio metrico (metrology@bz.legalmail.camcom.it) e ad Unioncamere un documento informatico di riepilogo contenente le informazioni previste all'art. 13, comma 1, del D.M. 93/2017. Si precisa che tale documento dovrà essere predisposto a pena di irricevibilità nel formato e con i contenuti specificamente indicati nella Sezione: "Informazioni Sportello Servizio Metrico" raggiungibile al seguente indirizzo: webtelemaco.infocamere.it > servizi e-gov > servizio metrico > info.

- ⇒ eccezioni ulteriori: vedasi punto 3 seguente;
- ⇒ i risultati delle verifiche periodiche entro 10 giorni lavorativi dalla data di verifica;
- ⇒ il preavviso delle verifiche periodiche programmate (optional) con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi; anche l'eventuale modifica delle date già programmate dovrà essere fatta esclusivamente tramite il portale "Telemaco";

### 2. Correttezza e completezza dei dati comunicati

L'obbligo di comunicazione regolamentato dalle disposizioni normative si considera rispettato solo se <u>tutti</u> i dati relativi al titolare degli strumenti di misura, agli strumenti di misura e alla verifica periodica sono <u>corretti e</u> completi ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.M. n. 93/2017.

I dati trasmessi telematicamente vengono trasferiti automaticamente all'elenco dei titolari ("Eureka"), gestito dalla Camera di commercio. Telemaco permette all'organismo di effettuare una ricerca dei titolari già presenti e delle relative unità locali registrate nel registro delle imprese così come la ricerca degli strumenti di misura (numeri di serie) già inseriti ed associati alla specifica unità locale. Gli organismi hanno l'obbligo di utilizzare queste funzioni al momento dell'inserimento dei dati sul portale Telemaco, soprattutto per evitare di caricare strumenti doppioni/errati che risultano già presenti in Eureka, compromettendo la qualità dei dati.

La creazione dei file contenenti i risultati delle verifiche effettuate/programmate ("pratiche telematiche") da parte dell'organismo tramite un software gestionale esterno non garantisce un confronto diretto con i dati contenuti nell'elenco dei titolari metrici ("Eureka") e va quindi assolutamente evitata.

In caso di dubbio, l'organismo è invitato a contattare l'ufficio metrico per telefono o via e-mail, in modo che lo stesso ufficio possa effettuare gli opportuni controlli nell'elenco dei titolari metrici ("Eureka"). I dubbi possono riguardare, ad esempio, i seguenti dati relativi agli strumenti di misura: marca, modello, portata, unità di misura, dicitura del numero di matricola, anno della marcatura CE-M.



EICHAMT

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

UFFICIO METRICO

Per gli strumenti che risultano cessati tramite la ricerca in Telemaco ("cessato"), la comunicazione di esito verifica deve essere fatta esclusivamente tramite P.E.C..

## 3. Obbligo di trasmissione dei risultati della verifica periodica tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) in casi particolari (1)

#### Nota preliminare (1):

La seguente procedura è da intendersi come integrazione nonché specificazione della deroga all'obbligo di comunicazione prevista dall'art. 11 (comunicazioni telematiche), ultimo comma, del "Regolamento per gli Organismi accreditati che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93", approvato con delibera del Comitato esecutivo di Unioncamere n. 57 del 10 ottobre 2022.

L'obbligo di comunicazione dell'inizio/fine utilizzo di strumenti di misura soggetti alla verifica periodica nonché quella del cambiamento del luogo di utilizzo di uno strumento è <u>a carico esclusivo e specifico del titolare metrico</u> (art. 8, comma 1, lettera b), ed art. 13, comma 3, del D.M. n. 93/2017). Per luogo di utilizzo si intende l'unità locale (UL) così come iscritto nel registro delle imprese oppure "l'ubicazione" dello strumento di misura nel caso in cui non sia stata aperta/registrata la specifica unità locale (UL) nel registro delle imprese.

Nota: l'ufficio metrico carica, in "Eureka", sempre lo specifico indirizzo del luogo di utilizzo come "ubicazione dello strumento di misura" nel caso in cui le aziende non hanno comunicato la corrispondente unità locale (UL) nel registro delle imprese (per inadempienza oppure in quanto non soggetto ad obbligo di registrazione) oppure non sono iscritte nel registro delle imprese (non soggetto all'obbligo di registrazione). Nel caso dei venditori ambulanti che hanno registrato nel registro delle imprese solo la loro sede legale, tutti gli strumenti di misura (bilance) sono registrati sulla sede legale.

In conformità ai principi sopra citati, agli organismi si applica la seguente procedura per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione dei risultati delle verifiche periodiche:

- 1) <u>È vietato</u> agli organismi di inviare, via Telemaco, l'esito della verifica periodica nonché la verifica programmata (preavviso) per tutti gli strumenti di misura che non risultano associati, tramite l'utilizzo della specifica funzione di "cerca strumento" nel portale Telemaco, all'unità locale corretta e che pertanto non sono inseriti nell'elenco dei titolari metrici ("Eureka") o non sono inseriti nel luogo di utilizzo corretto.
- 2) Il divieto di cui al punto 1) si basa in particolare sul fatto che i campi obbligatori "Data inizio utilizzo strumento" ed "anno di marcatura CE-M", previsti nel portale Telemaco, non sono dati soggetti a comunicazione da parte degli organismi ai sensi dell'art. 13.1 (obbligo di registrazione e di comunicazione) del D.M. n. 93/2017; in particolare, la "data inizio utilizzo strumento " è di rilevanza metrologica-legale e soggetta all'esclusivo obbligo di comunicazione da parte del titolare metrico. L'indicazione non corretta di questa data equivale ad una falsa dichiarazione.
- 3) Nel caso di cui al punto 1), in luogo della comunicazione tramite Telemaco, l'organismo deve comunicare all'ufficio metrico l'esito della verifica periodica dello/gli specifico/i strumento/i di misura esclusivamente tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), in modo che l'ufficio metrico possa verificare la situazione specifica ossia inserire manualmente i risultati nell'elenco dei titolari metrici ("Eureka"). A tal fine, l'organismo è tenuto a inviare all'ufficio metrico le attestazioni dell'avvenuta verifica periodica dello/gli strumento/i di misura, contenenti tutte le informazioni di cui all'art. 13.1 del D.M. n. 93/2017.



EICHAMT

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**UFFICIO METRICO** 

4) Per gli strumenti che risultano cessati tramite la ricerca in Telemaco ("cessato"), la comunicazione di esito verifica deve essere fatta esclusivamente tramite P.E.C..

#### 4. Comunicazione delle verifiche periodiche non effettuate – chiarimento e gestione dell'evento

In passato è accaduto, soprattutto per i sistemi di misura installati presso i distributori di carburante, che gli organismi abbiano trasmesso, tramite il portale Telemaco, una verifica periodica con esito negativo per strumenti di misura che, di fatto, non erano stati sottoposti a verifica periodica per vari motivi. Esempi: non è stato possibile effettuare le prove tecniche e/o formali in conformità alle schede tecniche di verifica, il titolare metrico ha disdetto la verifica periodica pianificata ecc..

Si chiarisce che tale procedura è scorretta, non rispetta i requisiti del D.M. 93/2017, costituisce una violazione dell'art. 4, comma 13, del D.M. 93/2017 e compromette la qualità dei dati nell'elenco dei titolari metrici ("Eureka").

Gli organismi sono pertanto invitati ad attenersi alla seguente procedura:

- 1) Per le verifiche periodiche, preavvisate tramite Telemaco ai sensi dell'art. 14.4 del D.M. 93/2017 e quindi caricate nell'elenco dei titolari metrici, ma di fatto non eseguite:
  - la verifica periodica non effettuata deve essere segnalata all'ufficio metrico tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) in modo che questa informazione possa essere registrata nell'elenco dei titolari metrici ai fini delle competenze che l'ufficio metrico svolge ai sensi dell'art. 9.
- 2) Per le verifiche periodiche per le quali non è stato inviato alcun preavviso tramite Telemaco e che di fatto non sono state eseguite:
  - nessuna comunicazione dei risultati tramite Telemaco.

Verifiche periodiche di strumenti di misura installati presso i distributori di carburante (caso particolare):

In un sistema di misura tipo multi-prodotto, ogni singola unità di erogazione ("pistola di erogazione") è identificata come strumento di misura singolo con la propria estensione numerica della matricola (ad es. L1, R2 ecc.) in base alla targhetta metrica o allo schema di misurazione e inserita nell'elenco dei titolari metrici ("Eureka").

Nell'ambito della verifica periodica di questi sistemi di misura può capitare che alcune unità di erogazione all'interno del sistema di misurazione tipo multi-prodotto non possano essere sottoposti a verifica periodica, ad esempio perché manca il prodotto (diesel, benzina) nelle cisterne di stoccaggio.

Per questi strumenti (unità di erogazione) non deve essere effettuata alcuna comunicazione dei risultati (positivo/negativo) tramite Telemaco. Di norma, la mancata verifica periodica nonché il motivo della stessa sono indicati come "osservazione" nelle specifiche liste di controllo (checklist - vedi punto successivo) e l'ufficio metrico viene dunque messo a conoscenza dall'organismo in ogni caso della mancata verifica e dei motivi con l'invio dei risultati e delle checklist, tramite Telemaco, per gli strumenti effettivamente sottoposti a verifica periodica.



**EICHAMT** 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**UFFICIO METRICO** 

La procedura sopra descritta non pregiudica, per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione da parte dell'organismo, tutti gli altri requisiti previsti dal D.M. 93/2017 (per esempio l'art. 13.2 - registrazione o gestione delle richieste di verifica periodica da parte dei titolari metrici), dal sistema di gestione della qualità certificato e dall'accreditamento.

#### 5. Trasmissione delle liste di controllo (checklist) per alcune categorie di strumenti

Per alcune categorie di strumenti di misura il decreto ministeriale n. 93/2017 prevede che gli organismi trasmettino all'ufficio metrico le liste di controllo ("checklist") delle verifiche periodiche effettuate. Attualmente tale obbligo è previsto per le seguenti categorie:

- sistemi di misura (distributori di carburante benzina, gasolio, G.P.L., metano compresso CNG) schede tecniche C, D, G, H,
- strumenti per pesare a funzionamento automatico selezionatrici ponderali a funzionamento automatico classe X e Y scheda tecnica I.
- sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua montati su autocisterna (eccetto G.P.L. e liquidi criogenici) scheda tecnica L,
- sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua del tipo G.P.L. montati su autocisterna scheda tecnica M,
- convertitori di volume di gas scheda tecnica E,
- contatori di energia elettrica attiva scheda tecnica F,
- contatori di acqua pulita fredda o riscaldata scheda tecnica N.
- contatori di energia termica scheda tecnica O,
- contatori di gas scheda tecnica P

Possono aggiungersi, in futuro, altre categorie di strumenti. È compito dell'organismo informarsi e di rispettare i relativi requisiti.

Sulla base delle disposizioni previste nelle specifiche schede tecniche ed ai fini della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (D.P.C.M. 22.07.2011 "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni"), la trasmissione delle liste di controllo ("checklist") deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale "Telemaco".

#### 6. Annotazione delle verifiche periodiche nel libretto metrologico

Tutte le verifiche periodiche devono essere annotate nello specifico libretto metrologico in <u>modo completo e preciso</u>.

Nota: nel caso di verifica periodica di uno strumento di misura a seguito di una riparazione, dove la stessa è stata effettuata prima della cosiddetta prima verifica periodica e quindi non era disponibile il libretto metrologico, l'organismo deve prima annotare la riparazione nel libretto metrologico e poi inserire il risultato della verifica periodica effettuata. A tal fine, il titolare dello strumento di misura deve consegnare all'organismo il rapporto di lavoro della riparazione, che contiene la descrizione della riparazione e l'indicazione dei sigilli di riparazione provvisoriamente apposti dal tecnico che ha effettuato la riparazione.



**EICHAMT** 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**UFFICIO METRICO** 

## 7. Vigilanza sulle verifiche periodiche effettuate dagli Organismi (controlli a campione da parte dell'ufficio metrico) – assistenza tecnica obbligatoria

L'ufficio metrico svolge l'attività di vigilanza, fra l'altro, tramite dei controlli a campione, sottoponendo fino al 5% degli strumenti verificati dagli organismi a controlli tecnici-metrologici.

A tale scopo, ogni organismo è tenuto a fornire gratuitamente all'ufficio metrico l'intera e specifica assistenza tecnica a seconda della tipologia di strumento (personale inserito nell'elenco dell'organismo, attrezzature di prova, elaborazione dei verbali di verifica ai sensi delle istruzioni di prova in vigore, mezzi di trasporto, la zavorra, qualora necessaria, nel settore delle bilance ecc.).

Sotto la direzione degli ispettori metrici l'organismo effettua le prove sulla base delle schede tecniche specifiche, dettate dal decreto ministeriale n. 93/2017 oppure autorizzate ai sensi delle disposizioni di cui al punto 1.10, allegato II, dello stesso decreto.

Come base di calcolo si considerano le verifiche periodiche dell'anno precedente, tenendo conto in modo proporzionale di tutte le categorie di strumenti di misura interessate (nel caso delle bilance ad es. bilance da banco, bilance a funzionamento automatico, pese a ponte, ecc.) e della portata. Nel calcolo dello specifico numero di strumenti per categoria (5%) si applica l'arrotondamento ad uno strumento intero, cioè arrotondamento della prima cifra decimale, per difetto fino a 0,4, per eccesso da 0,5.

La scelta del titolare e del luogo di ubicazione dello strumento oggetto di controllo spetta all'ufficio metrico.

Ai fini del calcolo non saranno prese in considerazione le verifiche per le quali è stata effettuata la comunicazione di preavviso corretta e nei termini di legge.

# 8. Contrassegni da applicare sugli strumenti per identificare i risultati delle verifiche periodiche ("bollino rosso/verde")

II D.M. n. 93/2017 (art. 4.13 e Allegato VI) stabilisce che il risultato della verifica periodica/ispettiva deve essere indicato mediante l'apposizione di una specifica marcatura normata sullo strumento che consiste

- in un contrassegno verde in caso di un risultato positivo nell'ambito di una verifica periodica da parte dell'organismo con l'indicazione della prossima data di scadenza della verifica (mese/anno) e
- di un contrassegno rosso in caso di un risultato negativo nell'ambito di una verifica periodica da parte dell'organismo oppure di un controllo ispettivo da parte dell'ufficio metrico.

Lo stesso decreto non prevede una marcatura in caso di <u>mancata verifica periodica</u>, e l'apposizione dei contrassegni citati è quindi <u>vietata</u>.

L'applicazione del contrassegno rosso sugli strumenti (che indica un esito negativo), per i quali il titolare metrico ha chiesto la verifica periodica all'organismo, ma lo stesso organismo non ha effettuato le prove tecniche/formali ai sensi delle schede tecniche applicabili, deve essere considerato un comportamento improprio ed errato.

Un tale comportamento non corretto rischia inoltre di aggirare le regole imposte dallo stesso D.M. n. 93/2017 (procedure, scadenze, termini) nonché di indurre a comportamenti errati, eventualmente anche dolosi, i vari soggetti coinvolti.



**EICHAMT** 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**UFFICIO METRICO** 

L'applicazione del contrassegno rosso (attestazione di un esito negativo) in modo improprio da parte di un organismo, non previsto dalla normativa cogente, comporta la violazione dell'art. 4, comma 13, lettera b), del D.M. n. 93/2017.

Gli organismi ossia i loro tecnici che effettuano la verifica periodica di strumenti di misura ai sensi del D.M. n. 93/2017 svolgono un ""servizio di pubblica necessità" ai sensi dell'art. 359, comma 1, C.P., in quanto "... esercitano ... professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi".

In tale funzione non possono attestare falsamente fatti dei quali l'atto (per esempio il contrassegno rosso, le checklist) è destinato a provare la verità.

L'inosservanza di tale requisito comporta la violazione dell'art. 481 C.P. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)

#### 9. Misure e sanzioni in caso di inadempienza

Il mancato rispetto delle disposizioni sarà comunicato ad Unioncamere ed Accredia ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 14, comma 6, del D.M. n. 93/2017, per ulteriori provvedimenti amministrativi (per esempio il divieto temporaneo o definitivo di svolgere l'attività di verifica periodica, art. 12 del D.M. n. 93/2017).

Fermi restando gli eventuali aspetti penali, la violazione delle disposizioni sarà punibile anche con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 per ogni violazione (art. 13 del decreto legislativo 29.12.1992, n. 517 e art. 20 del decreto legislativo 02.02.2007, n. 22).

#### 10. Riferimenti normativi

- decreto legislativo 29.12.1992, numero 517
- decreto legislativo 02.02.2007, numero 22, e succ. mod. ed integr.
- decreto del Ministero dello sviluppo economico 21.04.2017, numero 93;
- Unioncamere "Regolamento per gli Organismi accreditati che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93", approvato con delibera del Comitato esecutivo di Unioncamere n. 57 del 10 ottobre 2022".

aggiornato al: 19.03.2024 ver1.2\_it

I–39100 Bozen Südtiroler Straße 60 Tel. 0471 945 681 eichdienst@handelskammer.bz.it ZEP: metrology@bz.legalmail.camcom.it www.handelskammer.bz.it Steuernummer: 80000670218 ISO-Zertifizierung 9001:2015 I–39100 Bolzano
via Alto Adige 60
tel. 0471 945 681
metrico@camcom.bz.it
PEC: metrology@bz.legalmail.camcom.it
www.camcom.bz.it
codice fiscale: 80000670218
certificazione ISO 9001:2015